

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE E DI RICERCA
TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
E MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO**

TRA

Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze, c.f. e P.I. 01279680480, in seguito indicato "Dipartimento", rappresentato dal Prof. Luca Bindi, domiciliato per la sua carica c/o il Dipartimento a Firenze in Via Giorgio La Pira n. 4, in qualità di Direttore del Dipartimento, nominato con Decreto n.116716 (859) del 17/08/2020 dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze.

E

MiC - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti 46, P. IVA 93035710503, di seguito denominata "Soprintendenza" rappresentata dal Soprintendente Arch. Valerio Tesi,

di seguito Dipartimento e Soprintendenza sono anche dette "le Parti"

VISTI

Il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 art. 102.1 Codice dei beni culturali e del paesaggio;
il DPCM 2 dicembre 2019 n. 169 art. 41.1 Regolamento di organizzazione del Mi.B.A.C.T. ora Mi.C.;
l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

PREMESSO CHE:

- la Soprintendenza e il Dipartimento svolgono comune attività di ricerca scientifica applicata nell'ambito della Conservazione dei Beni Culturali;
- il Laboratorio Materiali Lapidei (LAM) del Dipartimento è dotato di strumentazione tecnica per prove in sito e di competenze nelle ricerche geo meccaniche finalizzate alla determinazione del comportamento delle rocce nel tempo, con applicazioni nel campo dei Beni Monumentali ed Architettonici;
- il LAM-DST è stato di recente impegnato in indagini finalizzate alla determinazione delle condizioni di stabilità di elementi aggettanti in monumenti fiorentini, quale Santa Croce, Santa Maria Novella, Palazzo Corsini al Prato, il Battistero, etc., e che nel 2018 ha svolto un intenso lavoro di diagnostica e di proposta di interventi per la messa in sicurezza del Cortile dell'Ammannati in Palazzo Pitti, nel 2019 ed attualmente con lo sviluppo anche di un programma di ricerca finalizzata alla messa a punto di metodologie e di protocolli di monitoraggio e controllo dei processi di decadimento fisico meccanico dei materiali lapidei aggettanti;
- il Dipartimento in quanto struttura di ricerca applicata dell'Università di Firenze dispone e coordina competenze nel campo della stabilità dei terreni, delle stabilità e staticità, consolidamento delle strutture di edifici, complessi monumentali, manufatti anche in ambienti costruiti in condizioni difficili (Centro di Protezione Civile, Cattedra UNESCO con DICEA - Ingegneria Civile e DIDA - Architettura);
- il LAM-DST, ed in precedenza il DIRES LAM (Ex Restauro, Architettura), ha maturato numerose esperienze di studio e rilievo finalizzato al restauro ed alla valorizzazione di siti storici ed archeologici nell'ambito di progetti nazionali ed europei, in Italia ed all'estero (Siria, Libano, Israele, Grecia);
- il Laboratorio LAM esegue, nell'ambito di una convenzione, prove ed analisi per lo "spin off" di Unifi, DiaCon, che ha svolto e svolge rilievi ed indagini di tipo geomorfologico, idrologico e geo-ambientale del sito archeologico in oggetto e delle condizioni al contorno, di monitoraggio e controllo, in relazione della

progettazione, realizzazione di interventi per la salvaguardia delle condizioni di stabilità e consolidamento delle aree di scavo;

- è intenzione dei suddetti Istituti di svolgere un'attività in cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune, ossia quella di promuovere, organizzare e coordinare le attività di ricerca ed il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione nel settore disciplinare della conservazione del Patrimonio Architettonico ed Archeologico;

- la comunanza dell'elemento teleologico tra gli enti pubblici stipulanti, la presenza di una funzione di servizio pubblico comune, la mancanza dell'elemento sinallagmatico consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della L. 241/1990;

- la Soprintendenza, ai sensi del DPCM del 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41, assicura sul proprio territorio la tutela del patrimonio culturale e svolge attività di conoscenza del patrimonio archeologico, storico artistico, archeologico e demo-etnoantropologico, oltre che di gestione e di controllo dei siti di interesse e delle campagne di scavo promuovendo studi e ricerche;

- la Soprintendenza svolge attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici anche in via telematica;

- la Soprintendenza, in particolare presso il cantiere dell'anfiteatro romano di Volterra, mediante la predisposizione di un progetto integrato di scavo, restauro e valorizzazione, ha attualmente in corso una importante campagna di restauro e messa in sicurezza del sito con una parte anche di scavo archeologico.

CONSIDERATO CHE:

- le Parti intendono attivare una collaborazione scientifica finalizzata alla ricerca e studio nell'ambito del cantiere dell'anfiteatro romano di Volterra, con particolare riferimento a: rilievi, indagini, analisi *in situ* ed in laboratorio finalizzate alla caratterizzazione geo-meccanica e alla verifica di stabilità dei manufatti lapidei e del sito;

- le Parti concordano nel ritenere che lo sviluppo sinergico di specifici progetti di ricerca in ambiti di interesse comune e convergenti verso il medesimo obiettivo costituisce garanzia di maggiore efficacia dell'attività di ricerca e presupposto per l'ottimizzazione dell'impiego delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie, consentendo di raggiungere risultati di più elevato livello qualitativo;

RILEVATO CHE:

si rende necessario definire le linee e le metodologie di collaborazione relative alle attività da realizzare,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Con il presente accordo il Dipartimento e la Soprintendenza accettano di collaborare per un progetto di ricerca applicata che per oggetto rilievi, indagini, analisi *in situ* ed in laboratorio finalizzate alla caratterizzazione geo-meccanica e alla verifica di stabilità dei manufatti lapidei e del sito dell'anfiteatro romano di Volterra.

Art. 2 – Obiettivi dell'accordo

Con il presente Accordo, la Soprintendenza ed il Dipartimento concordano di instaurare un rapporto di cooperazione scientifica, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di studi e ricerche aventi ad oggetto i *“Rilievi, indagini, analisi in sito ed in laboratorio finalizzate alla caratterizzazione geo-meccanica e alla verifica di stabilità dei versanti e dei manufatti lapidei del sito archeologico dell’Anfiteatro di Volterra”*, nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i responsabili scientifici dell'accordo, aggiornamenti alla pianificazione di dettagli delle attività, sempre nei limiti degli obiettivi comuni di ricerca. Durante i periodi di attività del cantiere il Dipartimento si impegna a garantire una presenza ed un supporto nelle fasi di scavo che necessiteranno di una valutazione geomorfologica.

Il Dipartimento presenterà alla Soprintendenza i rapporti e i risultati delle misure eseguite nel cantiere di scavo, anche in funzione delle operazioni di assistenza delle attività in sicurezza e di supporto alla diagnostica per il restauro preliminare e definitivo, dal punto di vista fisico meccanico dei materiali dei manufatti e dei terreni, in collaborazione con le indagini effettuate dai tecnici del CNR. Verrà poi redatta una relazione finale al termine della ricerca, finalizzata anche alla messa a punto di progetti per i quali richiedere finanziamenti.

Art. 3 - Responsabili Scientifici

I Responsabili Scientifici per la realizzazione delle attività di ricerca previste nel presente accordo sono:

- per il Dipartimento il responsabile della ricerca è il Prof Carlo Alberto Garzonio che disporrà dei mezzi del Dipartimento;
- per la Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e Livorno il responsabile per la ricerca è la Dott.ssa Elena Sorge.

In caso di sostituzione del Responsabile Scientifico, le Parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente il nominativo del Responsabile Scientifico subentrante.

Art. 4 - Oneri ed impegni delle Parti

Le Parti danno atto che dalla presente convenzione non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse. La collaborazione scientifica tra le Parti sarà realizzata mediante l'utilizzo di risorse finanziarie, intellettuali e tecnico-strumentali, esistenti presso le proprie strutture.

Entrambe le parti si impegnano, però, a ricercare forme di finanziamento per le spese funzionali al progetto. Pertanto nell'ambito del presente accordo generale, le parti potranno stipulare accordi onerosi, oggettivamente e temporalmente definiti, per ricerche e studi su casi specifici.

Art. 5 – Risultati e loro Proprietà

I risultati finali della collaborazione di cui al presente accordo saranno condivisi dal Dipartimento e dalla Soprintendenza e potranno essere utilizzati solo previo accordo scritto di entrambe le parti secondo i criteri che verranno stabiliti di volta in volta.

I risultati della ricerca eseguita dal Dipartimento sono di proprietà del Dipartimento. La Soprintendenza potrà comunque farne uso nell'ambito dei suoi compiti istituzionali.

Il Dipartimento è tenuto altresì a mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni ed altro di proprietà della Soprintendenza, messi a disposizione del Dipartimento per lo svolgimento della presente ricerca e a concordarne sempre preventivamente per iscritto l'uso e l'eventuale pubblicazione con il responsabile scientifico della Soprintendenza.

Le Parti concorderanno preventivamente le modalità di qualsiasi eventuale forma di comunicazione relativa ai risultati e allo svolgimento delle attività di ricerca.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno con la seguente dicitura "progetto promosso d'intesa da Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra e MiC Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno": in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

In particolare, i loghi delle Parti dovranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

L'utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente atto, richiederà il consenso scritto della Parte interessata.

Le Parti concordano, altresì, che i risultati e il materiale prodotto in occasione delle indagini potranno essere oggetto di pubblicazione, di convegni, di seminari o di mostre, a scopo esclusivamente scientifico in modo congiunto e/o concordato per iscritto tra le Parti.

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati delle attività oggetto della presente Convenzione. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso scritto dell'altra Parte.

Art. 6 – Collaboratori esterni

Il responsabile della ricerca potrà ricorrere all'opera di collaboratori esterni al Dipartimento, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell'Ateneo.

Art. 7 – Durata dell'accordo

La ricerca avrà la durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di stipula del presente atto rinnovata tacitamente per altri 12 mesi, salvo disdetta da una delle due parti.

Nel caso in cui le firme sull'atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.

Su richiesta dei contraenti potranno essere concesse proroghe motivate alla scadenza del termine mediante scambio di corrispondenza.

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dalla presente convenzione previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni.

Alla scadenza della convenzione i Responsabili scientifici redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Art. 8 – Modifiche

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Accordo potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante Atto Integrativo sottoscritto dalle Parti.

Art. 9 - Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente atto, previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 10 - Sicurezza sul lavoro

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente atto.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Soprintendenza è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Dipartimento durante la permanenza presso le aree e i locali della Soprintendenza. Il Dipartimento esonera comunque e tiene indenne la Soprintendenza da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare dal Dipartimento nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Dipartimento.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Dipartimento da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della Soprintendenza durante la permanenza nei locali del Dipartimento. La Soprintendenza esonera comunque e tiene indenne il Dipartimento da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualunque titolo, possa derivare alla Soprintendenza nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente della Soprintendenza.

Art. 11 – Assicurazione

Il personale delle parti è assicurato e coperto da assicurazione per il proprio lavoro e per quanto svolto nell'ambito del presente accordo dalla sua amministrazione, come da legge.

Art. 12 – Controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.133, comma 1, lett. A) punto 2 del D. Lgs. 104/10.

Art. 13 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 14 – Imposte e Tasse

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, il comma, del D.P.R.26/10/1972 n.634 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art.15, comma 2 bis della Legge 241/90

Art. 15 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata presso i seguenti indirizzi:

Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze

c.a. del Direttore dottor Luca Bindi

c.a. professor Carlo Alberto Garzonio

Via La Pira, 4 - 50121 Firenze (FI)

Tel. 055 2757532

Email: direttore@geo.unifi.it; carloalberto.garzonio@unifi.it

SABAP per le province di Pisa e Livorno

c.a. Soprintendente arch. Valerio Tesi

c.a. dott.ssa Elena Sorge

Lungarno Pacinotti, 45 Pisa

Tel. 050926511

Email: sabap-pi@beniculturali.it; elena.sorge@beniculturali.it

Letto, approvato e sottoscritto

per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Pisa e Livorno

Il Soprintendente
Arch. Valerio Tesi

per il Dipartimento

Il Direttore
Prof. Luca Bindi

(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)